

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO

27/2015

Parma, 20 Ottobre 2015

OGGETTO: NUOVE SANZIONI PER LAVORO NERO

L'art. 22 del Dlgs 151/2015 ha rivisto il regime sanzionatorio in materia di lavoro nero. Infatti, con decorrenza 24/09/2015, gli importi delle sanzioni previste per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego sono state modulate secondo il seguente "principio delle sanzioni per fasce":

- da Euro **1.500,00** a Euro **9.000,00** per ciascun lavoratore, in caso di impiego irregolare fino a 30 giorni di lavoro;
- da Euro **3.000,00** a Euro **18.000,00** per ciascun lavoratore, in caso di impiego irregolare da 31 a 60 giorni di lavoro;
- da Euro **6.000,00** a Euro **36.000,00** per ciascun lavoratore, in caso di impiego irregolare oltre 60 giorni di lavoro.

Diffida

In relazione alle predette sanzioni è possibile ricorrere all'istituto della diffida (art. 13 Dlgs. 124/2004) che consente al trasgressore di estinguere la violazione adempiendo agli obblighi entro 30 gg. pagando l'importo nella misura minima o pari a un quarto dell'importo se questo è in misura fissa entro i 15 gg successivi.

La diffida inoltre prevede che, in relazione ai lavoratori in nero ancora in forza al momento dell'accesso ispettivo e fatta salva l'ipotesi in cui tali lavoratori siano già stati regolarizzati in un periodo lavorativo successivo, l'obbligo di stipulare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche P-Time non inferiore al 50%, o in alternativa un contratto a tempo determinato a tempo pieno non inferiore a tre mesi ed inoltre è necessario mantenere in servizio gli stessi lavoratori per almeno tre mesi. In questo solo caso la prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni, dei contributi e dei premi va fornita entro il termine di 120 giorni dalla notifica del verbale

Tale istituto non è applicabile in caso di impiego di lavoratori stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno o di minori non in età lavorativa per i quali le sanzioni sono aumentate in misura del 20%

Con l'irrogazione della maxi sanzione, a differenza degli illeciti verificatisi ante 24/09/2015, vengono meno tutte quelle sanzioni correlate che prima venivano comminate in automatico dagli ispettori (omessa comunicazione preventiva al CI, omessa consegna lettera di assunzione, omesse registrazioni sul LUL etc).

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Paolo Percalli